



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 212 del 19/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO

26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO GAGLIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GDC PONTE DI NONA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 10, COMMI 1 E 8, DEL REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E DALL'ART. 28 BIS, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GDC PONTE DI NONA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Gaglio Domenico, n.3 mesi di inibizione;
- GDC Ponte di Nona, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

27) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANILO PIZI, ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 39, COMMI 1, 2 E 3, DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, DEL SIG. PIETRO PAOLELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 39, COMMI 1, 2 E 3, DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Paoella Pietro, n.8 mesi di inibizione;
- Pizi Danilo, n.8 mesi di inibizione;
- Team Nuova Florida 2005, euro 3.500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 19 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato